

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 12 lit. f) della legge 6 maggio 1915
per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino
del 6 maggio 1915

(del 30 aprile 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino precisa l'ambito delle operazioni cui la Banca è autorizzata, in modo sostanziale, al suo art. 12.

In occasione di passate discussioni in seno a codesto Gran Consiglio vennero da taluni onorevoli deputati formulate suggestioni intese ad allargare l'ambito in cui la Banca è autorizzata a compiere operazioni finanziarie e segnatamente a sveltire talune operazioni di natura corrente, liberandole dalle formalità che una interpretazione rigida dei regolamenti continuerebbe ad imporre, e a ricercare, per la Banca, nuovi campi di attività che le consentano di inserirsi in modo più dinamico nel mondo degli affari bancari che si svolgono nel nostro Cantone.

Il Consiglio di Stato ha attentamente studiato il problema in unione agli organi della Banca ed ha chiamato ad assistere all'esame generale e di dettaglio delle varie possibilità, in qualità di perito, il Dr. Däniker, già direttore della Banca Cantonale di Zurigo.

La discussione delle varie possibilità ha innanzitutto permesso al perito di esprimere la sua intiera soddisfazione sullo stato di solidità della Banca, sul buon nome che essa ha saputo conquistare dal momento della sua fondazione, sulla fiducia indiscutibile che il pubblico risparmiatore ticinese ha apertamente dimostrata alla Banca ed ai suoi organi: l'aumento costante e fortissimo dei depositi a risparmio e l'aumento del portafoglio ipotecario stanno a dimostrare come la Banca adempia agli scopi per cui venne costituita.

Il problema di carattere generale, ossia quello a sapere se la Banca debba in futuro essere messa in grado di inserirsi negli affari tradizionalmente, da noi, riservati alle Banche di tipo prevalentemente commerciale, non ha potuto fin qui essere vagliato con sufficiente profondità, per cui il Consiglio di Stato si riserva di proporlo all'esame dell'Autorità legislativa in un secondo tempo e di formulare a tale proposito proposte concrete.

Tanto gli organi della Banca quanto il Consiglio di Stato sono tuttavia giunti unanimemente alla conclusione che, in proseguimento della politica di sveltimento di talune operazioni normali della Banca, alcune forme regolamentari e la loro applicazione pratica avrebbero potuto già fin d'ora essere modificate al fine di permettere un servizio più rapido e meno ostacolato da formalità, in relazione ai bisogni e ai desideri del pubblico.

Così la Banca già interpreta l'art. 12 § 1 della legge, che prescrive che le anticipazioni contro garanzie ipotecarie possono essere concesse solo sino ad un massimo dei due terzi del valore dell'immobile nel senso che il limite massimo di concessione non è costituito dai $\frac{2}{3}$ del valore di stima ufficiale, bensì dai $\frac{2}{3}$ del valore reale, che non superi, di regola, salvo casi eccezionali, il valore di stima ufficiale. Quando il richiedente accetti con effetto immediato una nuova stima ufficiale, essa viene presa in considerazione quand'anche non sia ancora entrata in vigore ai fini fiscali.

Così la Banca ha proceduto ad alleviare le condizioni ufficiali un tempo in vigore, riducendo l'ammortamento obbligatorio del debito dal 2 % all'1 %, rinunciando ad una commissione iniziale del $\frac{1}{2}$ % una volta tanto, rinunciando alla commissione di $\frac{1}{4}$ % in casi di subingresso nonché alla provvigione di consolidamento per la trasformazione di un conto corrente in un mutuo fisso. Essa ha proceduto a diminuire il tasso d'interesse ipotecario dal 3 $\frac{1}{4}$ % al 3 $\frac{1}{2}$ % : a concedere la compensazione integrale degli interessi fino alla contazione del mutuo se questo ha luogo entro i sei mesi dalla concessione, a concedere un maggior respiro nel pagamento degli interessi scaduti, con speciale riguardo alle particolari condizioni del ceto agricolo ecc.

La Banca ha provveduto a semplificare ed accelerare le pratiche per la concessione di mutui ipotecari segnatamente procedendo alla contazione del mutuo anche quando le pratiche per l'accertamento dei titoli di proprietà e dello stato ipotecario — ciò che in regime di registro fondiario provvisorio continua a rivestire grande importanza — non siano interamente compiute, a condizione che il notaio si impegni a provvedervi successivamente. E' da notare che spesso le ricerche che la Banca impone tornano utili non solo alla chiarezza dei rapporti giuridici di pegno, ma anche e soprattutto al debitore medesimo che altrimenti avrebbe continuato a trascurare o addirittura ad ignorare l'esistenza formale di passati impegni non cancellati, l'omesso svincolo da altre ipoteche di beni pervenutigli, il mancato regolare trapasso degli stessi, l'esistenza di servitù ed oneri ecc. La Banca dello Stato ha potuto mantenere la propria preminenza nel campo ipotecario malgrado la perdita dell'effettivo monopolio che le era conferito in virtù della passata legislazione fiscale per la non deducibilità, in sede comunale, dei debiti professati verso un creditore domiciliato in altro Comune : ciò si deve ascrivere alle misure prese per accelerare e facilitare le operazioni di credito ipotecario.

Negli ultimi anni specialmente la Banca ha proceduto a favorire la pratica e la concessione di crediti di costruzione, specialmente nel campo della prova del finanziamento quanto nei pagamenti.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ratificato in via preconsultiva le modifiche agli articoli 18 e 31 del Regolamento della Banca che il Consiglio di Amministrazione approverà definitivamente in questi giorni, aumentando così le competenze, in campo ipotecario, della Direzione a Fr. 10.000,— (sinora Fr. 5.000,—) e della Commissione del Consiglio d'Amministrazione a Fr. 50.000,— (sinora Fr. 20.000,—) in modo da rendere più spedita la decisione dei mutui di piccola e di media importanza.

Il Consiglio della Banca e il Consiglio di Stato sono dell'opinione che le misure fin qui prese conferiscano alle operazioni normali una maggiore elasticità e permettano pertanto di meglio servire il pubblico.

Un nuovo campo d'azione deve tuttavia essere aperto alla Banca dello Stato nelle operazioni di credito e ciò in modificazione del disposto dell'art. 12 lit. f) che limita le anticipazioni della Banca « ai Comuni e alle corporazioni pubbliche del Cantone ».

Già la Banca ha intesi, nella definizione « corporazioni pubbliche » i Consorzi, che forse nella mente del primo legislatore non rientravano nel concetto così espresso e che certo, al momento in cui la Banca venne creata, ancora non avevano raggiunta l'imponente importanza che ebbero a partire dal primo dopoguerra.

Ma la Banca non poté certamente includere nella nozione di corporazioni pubbliche le società di qualsiasi natura in cui il Cantone o i Comuni abbiano, in virtù di atti legislativi parte finanziaria effettiva : così dicasi delle Officine idroelettriche della Maggia, erette nella forma della società anonima, così della futura impresa idroelettrica della Valle di Blenio, così d'altre iniziative che, di

pubblico interesse tanto da chiedere e giustificare la partecipazione attiva ed effettiva degli enti pubblici, non siano « pubbliche corporazioni » ai sensi della legge in vigore.

L'evoluzione per cui alle imprese di vaste proporzioni gli enti pubblici non rimangono totalmente estranei ma apportano, oltre agli aiuti di legge, partecipazioni in capitale, deve trovare eco nella legge sulla Banca dello Stato se si vuole evitare che essa si trovi nella condizione di doversi estraniare da operazioni finanziarie di tutta sicurezza, che altre Banche cantonali compiono senza esitazioni e con molto interesse, privandosi delle relative occasioni di impiego di denaro, di lavoro ed anche di remunerazione.

E' per i motivi che abbiamo avuto l'onore di qui esporre che proponiamo a codesto Gran Consiglio di estendere la nozione degli enti contemplati all'articolo 12 lit. f) alle « società ed enti cui partecipano lo Stato o uno o più Comuni ».

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 12 lit. f) della legge per la istituzione
della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 6 maggio 1915

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 aprile 1954 n. 488 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

1. L'art. 12 lit. f) della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 6 maggio 1915 è modificato come segue :
« lit. f) anticipazioni ai Comuni, alle corporazioni pubbliche del Cantone, alle società ed enti cui partecipano lo Stato o uno o più Comuni ».
2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra immediatamente in vigore.

